

Addì 3 dicembre 2008 a Mussolente (VI) in Via Ten. C. Eger, 17 presso la sede aziendale della Ditta Conjugi Eger s.r.l., si sono incontrati:

- la ditta CONJUGI EGER s.r.l. di Mussolente (VI), rappresentata da Michele Eger, Ettore Eger e Roberto Crivellini, assistiti da Pier Paolo Salamon dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza;
- la RSU nella persona del Sig. Campagnolo Enrico e della Sig.ra Dalmonte Barbara, assistiti da Loredana Gatto della FEMCA CISL;

per definire gli strumenti atti al recupero di 25 lavoratori risultanti in esubero, ma per i quali le parti hanno concordato misure alternative al licenziamento.

Premesso che:

nel corso del presente e di precedenti incontri, la CONJUGI EGER s.r.l. ha illustrato approfonditamente le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza strutturale di personale, fornendo alle Organizzazioni sindacali informazioni di dettaglio utili a consentire alle stesse una completa conoscenza e valutazione in ordine alla situazione aziendale e alle motivazioni che hanno determinato l'esubero di personale.

Tale esubero in sintesi è conseguente da un lato ad un calo generalizzato di lavoro sia per la consistente diminuzione degli ordinativi, che ha già indotto l'azienda a fare ricorso all'intervento alla cassa integrazione ordinaria nel 2008 per nr. 24 settimane (alla data odierna), sia per la perdita di diversi clienti in seguito alla concorrenza agguerrita, sotto il profilo della politica dei prezzi, da parte dei produttori delle aree più competitive dal punto di vista del costo della manodopera (Turchia, India e specialmente Cina). Tutto ciò ha comportato una faticosa tenuta del fatturato 2007 con però una drastica riduzione dei margini, mentre a ottobre 2008 il fatturato sullo stesso mese dell'anno precedente è diminuito di circa il 23%. A fine anno ci si aspetta che il calo superi il 25%. Questi fattori ormai di carattere strutturale hanno spinto la CONJUGI EGER s.r.l. a perdere competitività; la società è pertanto costretta ad adeguare strutturalmente le quantità produttive alla domanda remunerativa del mercato e ridurre significativamente l'eccessivo carico dei costi operativi, tra cui anche quello relativo al personale.


Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. la premessa forma parte integrante del presente accordo;
2. Le parti confermano che le unità lavorative eccedenti alla data odierna, su un organico di 68 lavoratori, sono pari a 25 unità.

Le parti concordano, con decorrenza 07/01/2009 e per la durata di 12 mesi, una riduzione di orario media settimanale pari al 38% (con conseguente riduzione della retribuzione) per 52 settimane consecutive, che sarà applicata sia per il personale a tempo pieno che per quello a tempo parziale e sarà realizzata ponendo:

- a) n. 47 lavoratori, in riduzione di orario settimanale da 40 a 24 ore pari al 40%;
- b) n. 12 lavoratori in riduzione di orario settimanale da 30 a 18 ore pari al 40%;
- c) n. 1 lavoratore in riduzione di orario settimanale da 40 a 32 ore pari al 20%;
- d) n. 4 lavoratori in riduzione di orario settimanale da 40 a 28 ore pari al 30%;
- e) n. 1 lavoratore in riduzione di orario settimanale da 24 a 18 ore pari al 25,00%;
- f) n. 1 lavoratore in riduzione di orario settimanale da 32 a 20 ore pari al 37,50%;
- g) n. 2 lavoratori a part time a 20 ore settimanali non saranno interessati al contratto di solidarietà.

Le lavoratrici in maternità interessate alla solidarietà entreranno in tale regime al termine del periodo di assenza.



La riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi avverrà, quanto più possibile, a giornate intere ovvero a mezze giornate ovvero a giornate ridotte, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì con bilanciamento mensile. La distribuzione dell'orario ridotto, che verrà comunicata ai lavoratori interessati con un preavviso di 3 giorni, dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze, per non pregiudicare l'azione di rilancio dell'Azienda, comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni del CCNL.

4. Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda:

- ❖ la retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente svolto, fermo restando il minimo di ore previste dal presente accordo;
- ❖ gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, festività, r.o.l., tredicesima, etc.) saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto e pertanto all'azienda non deriveranno da ciò oneri indiretti e/o differiti.

L'Azienda nelle forme di legge (art.1 d.l. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art.5 d.l. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale per le ore di lavoro non effettuate in conseguenza dell'applicazione del regime di solidarietà.

5. Le eventuali deroghe strutturali all'orario ridotto concordato verranno stabilite con un preventivo nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente contratto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5 commi 10 e 11, legge 236/93.

6. Le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro potranno essere attuate mediante ricorso all'istituto della flessibilità.

Le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato non in regime di flessibilità e nei limiti delle 40 ore settimanali dovranno essere approvate esplicitamente dalla Direzione Aziendale e inoltre non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario.

7. Qualora si verificassero specifiche esigenze, non legate all'esubero strutturale sopra evidenziato, ma a contingenti situazioni di mercato, l'azienda potrà far ricorso, previa consultazione con le OO.SS., alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, fino a concorrenza dell'orario ridotto testè concordato.

8. L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, suddiviso per gruppi omogenei di riduzione, è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

Le parti contraenti procederanno, a richiesta dell'impresa, alla definizione di specifici accordi per confermare la variazione dell'elenco dei nominativi del personale a cui si applica la riduzione d'orario concordata, in considerazione di sopravvenute modifiche indotte nell'organizzazione del lavoro. Le parti si incontreranno trimestralmente per una verifica dell'andamento dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.



